Codice A1817A

D.D. 12 settembre 2018, n. 2825

Nulla osta ai soli fini idraulici e autorizzazione ai fini della disciplina della navigazione per la variante alla tipologia di consolidamento dei muri della darsena sul Lago Maggiore in Comune di Castelletto Sopra Ticino (NO) inerente l'area censita al N.C.T. mapp. 360 del Fg. 6 e mappale acque. Richiedente: Ditta "Yachting Center II Porticciolo S.r.l.".

In data 08/08/2018 con prot. n° 5601 tramite PEC (prot. di ricevimento n. 37003/A1817A del 09/08/2018) la Ditta "Yachting Center Il Porticciolo S.r.l.", ha presentato, tramite l'Unione di Comuni Collinari del Vergante – Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore, al Settore Tecnico Regionale Novara e Verbania la richiesta per il rilascio dei pareri di competenza per la variante alla tipologia di consolidamento dei muri della darsena sul Lago Maggiore in Comune di Castelletto Sopra Ticino (NO) inerente l'area censita al N.C.T. mapp. 360 del Fg. 6 e mappale acque in variante a quanto già rilasciato con D.D. n° 3126/A1817A del 10/11/2016.

All'istanza è allegato il file degli elaborati grafici firmati digitalmente dall'Ing. M. Saleri in base ai quali è prevista la variante all'occupazione dell'area di che trattasi.

L'occupazione su area demaniale consiste nella realizzazione di un sistema di micropali e tiranti in sostituzione del precedente previsto palancolato con relativo cordolo di larghezza variabile a sostegno delle murature retrostanti di cui alla D.D. n° 3126/A1817A del 10/11/2016, al fine di garantire la sicurezza della stabilità delle murature retrostanti.

Ai sensi del T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904 compete alla Regione il nulla osta ai soli fini idraulici.

Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 4, comma 1, lett. g) e 12 della legge regionale 17.1.2008, n. 2 compete alla Regione il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione ed esecuzione di interventi o all'occupazione di sedime demaniale che interferisca con le vie di navigazione nel caso in cui le occupazioni con opere in acqua risultino superiori a 100 metri quadri.

A seguito del sopralluogo e dall'esame degli elaborati grafici l'occupazione dell'area in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico e per quanto riguarda le interferenze con la navigazione.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- Vista la L.R. 23/2008;
- vista la D.G.R. n° 24-24228 del 24/03/98;
- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- Visto il Codice della navigazione R.D. 30/03/1942 n. 327 ed il Regolamento per la navigazione interna D.P.R. 28.6.1949 n. 631;
- Vista la legge regionale 17/01/2008, n. 2;
- Visto il D.P.G.R. n. 1/R in data 29/03/2002 "Regolamento disciplinante la segnalazione delle vie navigabili lacuali";

- Visto il regolamento regionale recante "Utilizzo del demanio idrico della navigazione interna piemontese (art. 4, c. 1, lett j) della legge regionale 17/01/2008, n. 2)", emanato con D.P.G.R. . 28/07/2009, n. 13/R;
- visto l'artt. 86 e 89 del D.lgs. n. 112/98;
- visto l'art. 59 della L.R. n. 44/2000;
- viste le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- visto il Regolamento Regionale n. 14/r del 06/12/04 e s.m.i.;
- vista la D.D. n° 3126/A1817A del 10/11/2016.

Nulla avendo da eccepire per quanto di competenza, circa la compatibilità delle opere con il buon regime idraulico delle acque del Lago Maggiore e rilevato che non sussistono ragioni ostative, per quanto attiene alla disciplina della navigazione, non costituendo l'occupazione dello specchio acqueo intralcio alla navigazione

determina

- I. di autorizzare, per quanto di competenza e fatte salve le verifiche e/o l'acquisizione delle autorizzazioni di legge, ai fini della sola disciplina della navigazione, la Ditta "Yachting Center II Porticciolo S.r.l.", alla realizzazione di un sistema di micropali e tiranti in sostituzione del precedente previsto palancolato e relativo cordolo per il consolidamento dei muri della darsena sul Lago Maggiore in Comune di Castelletto Sopra Ticino (NO) inerente l'area censita al N.C.T. mapp. 360 del Fg. 6 e mappale acque;
- II. che nulla osta, ai soli fini idraulici, affinché alla Ditta "Yachting Center II Porticciolo S.r.l." possa essere rilasciata l'autorizzazione alla realizzazione delle opere di cui al punto I), in Comune di Castelletto Sopra Ticino (NO);

Le opere dovranno essere effettuate nella posizione e secondo le modalità indicate ed illustrate nel file degli elaborati grafici allegati all'istanza in questione in variante a quanto precedentemente disposto con D.D. n° 3126/A1817A del 10/11/2016 che, debitamente contro-firmato digitalmente dal Responsabile di questo Settore, viene restituito al richiedente subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- 1) le opere dovranno essere realizzate in rapporto principalmente al buon regime idraulico delle acque del Lago interessato restando a carico del richiedente ogni responsabilità di legge, nei riguardi di terzi, per eventuali danni che potrebbero derivare dall'esecuzione delle opere stesse;
- 2) dovranno essere eseguiti, a cura di professionista abilitato, accurati calcoli di verifica della stabilità delle opere in argomento in relazione alla normativa vigente tenendo in considerazione le escursioni del lago e le sollecitazioni indotte dal moto ondoso in particolare dovrà essere posta particolare cura alla profondità di infissione dei micropali e dei tiranti in relazione alle caratteristiche geologico-tecniche dei terreni di ancoraggio;
- 3) il titolare del presente provvedimento è direttamente responsabile verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alla proprietà, tenendo sollevata ed indenne l'Amministrazione Regionale da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'esercizio della presente autorizzazione;
- 4) il nulla osta si intende accordato con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) anche in relazione al variabile regime idraulico delle acque del lago, nonchè in presenza di eventuali variazioni di profilo di fondo, in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante realizzazione di quelle opere che saranno necessarie (sempre previo nulla osta ai fini idraulici di questo Settore) oltre ad adottare ogni

- utile provvedimento affinché, anche in caso di condizioni meteo lacuali avverse, i beni in argomento non costituiscano pericolo per la navigazione e la pubblica incolumità;
- 5) Il presente provvedimento, che si intende rilasciato senza alcun pregiudizio per i diritti di terzi, potrà essere sempre revocato, sospeso o modificato in tutto o in parte per ragioni idrauliche di pubblico interesse e di sicurezza della navigazione senza diritto di indennizzi;
- 6) restano espressamente salvi i diritti spettanti al Consorzio del Ticino costituito con R.D.L. 14.06.1928, n. 1595 per la costituzione, la manutenzione e l'esercizio dell'Opera regolatrice dell'invaso del Lago Maggiore. In particolare il presente nulla osta è subordinato, per quanto riguarda il livello dell'acqua del Lago, ai limiti di escursione che il Consorzio del Ticino deve osservare in virtù delle norme dettate dal R.D.L. 14.06.1928, n. 1595 e successive disposizioni nonché a quei nuovi livelli che eventualmente venissero stabiliti in seguito anche d'intesa con il Governo Svizzero;

Il soggetto autorizzato dovrà acquisire il provvedimento concessorio al fine di regolarizzare amministrativamente e fiscalmente la propria posizione per l'occupazione di sedimi del demanio pubblico conseguente all'occupazione di che trattasi.

Il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dell'occupazione, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione edilizia, autorizzazioni di cui al D.Lgs. n. 42/2004 - vincolo paesaggistico -, alla L.R. n. 45/1989 - vincolo idrogeologico -, ecc.) e del Comitato Italo-Svizzero.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso la presente determinazione può essere proposto ricorso agli organi giurisdizionali competenti nei termini di legge entro 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o dalla piena conoscenza.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE (Geol. Ing. Mauro Spanò)

Il funzionario estensore: Ing. F. Campagnoni